

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli articoli n.115 e seguenti T.U.B.

FOGLIO INFORMATIVO

GESTIONE CREDITI COMMERCIALI INSOLUTI SU MANDATO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

UniCredit Credit Management Bank S.p.A.
Piazzetta Monte, 1
37121 Verona VR
tel. 045 8678711
fax 045 8009872
email ugcbanca.uccmb.it@unicreditgroup.eu

Sede Legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato – Iscritta all'Albo delle Banche al n. 10639.3 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona e Codice Fiscale n. 00390840239 – Partita IVA n. 02659940239 – Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit – Albo dei gruppi Bancari cod. 3135.1 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Filiali:

Piemonte – 10126 Torino, Via Nizza, 150 - tel. 011/6921750
Lombardia-Liguria – 20158 Milano, Viale L.Bodio, 29 - tel. 02/3322161
Triveneto – 37121 Verona, Piazzetta Monte, 1 - tel. 045/8678755
Emilia Romagna – 40126 Bologna, Via del Monte, 1 - tel. 051/6407015
Toscana-Umbria-Marche – 50129 Firenze, Via Lavagnini,44/c - tel. 055/0518527
Lazio-Sardegna-Abruzzo – 00142 Roma, Via Bianchini, 43 - tel 06/54451
Campania-Molise – 80133 Napoli, Via Toledo, 352/a - tel. 081/4237919
Puglia Calabria Basilicata – 70122 Bari, Via Melo, 48 - tel. 080/5760714
Sicilia – 90141 Palermo, Via R. Settimo, 42 - tel. 091/6085423
Germany Branch – 80538 Munich, Sederanger, 6 - Am Tucher Park - +49 89 978805511

Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede:

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Il mandato per la gestione crediti è un contratto con il quale l'azienda commerciale mandante conferisce alla Banca l'incarico di gestire, ai fini di recupero, i propri crediti insoluti, intendendosi

per tali i crediti non pagati alla scadenza, vantati dalla Mandante nei confronti di terzi, comprensivi dell'importo in linea capitale, degli interessi maturati e maturandi, degli oneri e delle spese esigibili. Il contratto disciplina le modalità di conferimento e di esecuzione degli incarichi, i flussi informativi, le controversie in materia di lavoro e l'obbligo di manleva, i poteri conferiti alla Banca, la gestione delle azioni giudiziali, la rappresentanza, la trasmissione delle somme incassate ed il pagamento dei compensi e il rimborso delle spese, la durata e conclusione dell'incarico, la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), i conflitti di interesse e le condizioni economiche applicate dalla Banca.

Rischi a carico del Cliente

La Mandante è tenuta a manlevare la Banca da qualsiasi responsabilità o pregiudizio che a quest'ultima dovesse essere attribuita o dovesse derivare da azioni, contestazioni ed eccezioni relative all'esistenza e alla legittimità dei Crediti Insoluti.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI AL SERVIZIO

DESCRIZIONE CONDIZIONE OPERATIVA	VALORE CONDIZIONE MASSIMA
COMPENSO FISSO PER PRATICA PER ANNO	€ 500,00
MAGGIORAZIONE PER TRASMISSIONE PRATICHE SU SUPPORTO CARTACEO	6 %
COMMISSIONI PER SPECIFICHE RICHIESTE	€ 6.000,00
COMPENSO VARIABILE per posizione (da corrispondersi all'atto dell'effettivo incasso, anche parziale)	40%
SPESE E COMPETENZE LEGALI ED ACCESSORIE	a consuntivo
RIFUSIONE SPESE LEGALI	a consuntivo
TASSO DI MORA RITARDATI PAGAMENTI	€ 11,10
TASSO DI INTERESSI PER DILAZIONE PAGAMENTO	3%
SPESE DI RINTRACCIO	€ 200,00
SPESE CERVED	€ 50,00

Compensi e spese saranno assoggettate ad IVA se previsto dalla normativa vigente.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

La presente sezione riporta una sintesi delle clausole contrattuali di natura non economica. Il testo integrale delle clausole che regolano il rapporto tra la Banca e la Mandante è contenuto nel Contratto di Mandato per la gestione dei crediti commerciali insoluti.

Si riporta di seguito il testo delle principali clausole contrattuali.

1. La Mandante conferirà i singoli Incarichi alla Banca, su supporto informatico, e comunque secondo gli standard da quest'ultima indicati, fornendo, per singolo debitore principale e garante, o comunque obbligato, le informazioni e documentazione in copia relativi a: dati anagrafici, fattura/e

2

insoluta/e e/o documentazione comprovante il credito, con indicazione di eventuali parziali pagamenti, creditoria distinta per capitale ed interessi, eventuali titoli di credito, contratti o ordini scritti, corrispondenza rilevante intercorsa, eventuali note e segnalazioni.

2. La Banca al ricevimento delle informazioni e documentazione completa avvierà l'attività di gestione secondo modalità operative di sua esclusiva competenza ed opererà insindacabilmente secondo le proprie impostazioni organizzative e procedurali.

3. La Banca potrà ricorrere all'operato di terzi soggetti, di cui essa sarà comunque pienamente responsabile.

4. Relativamente ai Crediti Insoluti conferiti in gestione, la Banca potrà dar corso ad eventuali transazioni o dilazioni di pagamento o a cessione a terzi, anche con rinuncia a parte del Credito Insoluto e (o) dei suoi accessori nei limiti eventualmente indicati contrattualmente dalla Mandante.

5. Ferma restando la posizione di parte processuale della Mandante, i rapporti con i legali per le azioni giudiziali in ordine ai Crediti Insoluti per cui è stato conferito Incarico alla Banca, verranno intrattenuti direttamente ed esclusivamente dalla stessa Banca. Eventuali legali nominati dalla Mandante prima dell'Incarico potranno essere sostituiti dalla Banca, che potrà nominare legali di propria fiducia.

6. Saranno a carico della Mandante tutte le spese e competenze legali ed accessorie relative all'esecuzione degli Incarichi, quali, a mero titolo esemplificativo: parcelle dei legali, imposte ipotecarie e di registro, visure e documentazione ipotecaria e catastale, bollettini informativi, competenze liquidate ai Consulenti Tecnici d'Ufficio e di parte, pubblicità degli avvisi di vendita, valori bollati, etc.. L'ammontare di tali importi, qualora possibile, sarà pagato direttamente dalla Mandante a richiesta scritta della Banca.

7. La Banca, nell'esecuzione dell'Incarico, agirà in nome e per conto della Mandante. A tal fine la Mandante conferisce alla Banca, e per essa ai Suoi Amministratori, Dirigenti, Quadri direttivi e Dipendenti, procura per la gestione, anche stragiudiziale, dei Crediti Insoluti, e, in generale, per il compimento di ogni atto necessario all'esercizio del Mandato o con il correlativo potere di stare in giudizio per conto di essa Mandante ai sensi dell'art. 77 del Codice di Procedura Civile.

8. La banca inviterà i debitori ad effettuare i versamenti, di norma a mezzo bonifico bancario, su un conto corrente dedicato ad operatività limitata, che la Mandante provvederà ad aprire presso la Banca secondo le modalità previste dalla documentazione contrattuale relativa.

9. In ogni caso, oltre alle somme incassate dalla Banca e fatte confluire sul conto corrente dedicato, verranno considerati "incassi" – e determineranno, conseguentemente, la maturazione in capo alla Banca dei compensi ad essa spettanti – tutte le somme pagate dai debitori in relazione ai crediti conferiti in gestione alla Banca anche direttamente alla Mandante. A tal fine la Mandante si impegna a trasmettere tempestivamente ed, in ogni caso, entro la fine di ciascun mese.

10. L'Incarico conferito s'intenderà concluso nei seguenti casi: recupero integrale del Credito Insoluto, anche dilazionato; recupero parziale del Credito Insoluto, anche dilazionato, a seguito di definizione transattiva, rinuncia parziale ovvero cessione a terzi; rinuncia all'Incarico da parte della Banca; impossibilità o non convenienza di ulteriori attività di recupero.

11. La Banca, in relazione all'Incarico e contestualmente ad esso, verrà

nominata responsabile del trattamento dei dati personali afferenti i Crediti Insoluti conferiti, ai sensi delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

12. Il contratto di mandato è conferito a tempo indeterminato. Sia la Banca che la Mandante avranno facoltà di recedere dall'Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. con un preavviso di almeno sei mesi. Resta ferma in ogni caso la facoltà per ciascuna parte di recedere dall'Accordo stesso in qualunque momento, senza necessità di preavviso, per giusta causa, mediante specifica comunicazione in tal senso da inviarsi all'altra con lettera raccomandata A.R..

13. Qualsiasi patto aggiuntivo o modificativo sarà ritenuto nullo se non risulterà da accordo scritto tra la Mandante ed la Banca, successivo alla data di conclusione del contratto di mandato.

14. Qualora la Banca in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni rilevasse un conflitto o un conflitto potenziale tra i propri interessi e quelli della Mandante, ne darà alla Mandante stessa notizia e non dovrà in nessun caso privilegiare il perseguimento dei propri interessi, ma dovrà operare secondo le istruzioni che di volta in volta la Mandante le impartirà, fatta salva la facoltà della Banca di rinunciare all'Incarico in relazione ai Crediti per i quali si fosse verificato il conflitto d'interessi o riscontrato un conflitto d'interessi potenziale.

PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Banca e la Mandante in merito all'interpretazione o all'esecuzione del contratto di mandato devono essere risolte, in prima istanza, secondo un procedimento amichevole con l'obiettivo di raggiungere la composizione stragiudiziale della controversia in un tempo ragionevole, tenendo comunque conto, in primo luogo dell'esigenza primaria di mantenere la continuità dell'attività oggetto del contenzioso. Il Regolamento della Procedura è previsto in ogni contratto stipulato dalla Banca e forma oggetto di una apposita clausola contrattuale.

Inoltre, UniCredit Credit Management Bank S.p.A. aderisce all'Accordo interbancario sull'istituzione dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman bancario che prevede una risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice, il cui regolamento è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta.

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman – Giurì bancario.

Ogni cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca, entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R indirizzata a: UniCredit Credit Management Bank S.p.A. – Direzione Generale – ufficio Reclami – Piazzetta Monte n. 1 – 37121 Verona. L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro termini prestabiliti.

Se la Banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – qualora sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) può presentare un ricorso all'Ombudsman –

Giurì bancario, Organo collegiale composto da 5 membri, con sede in Via Quattro Novembre n. 114 – 00187 Roma.

Il ricorso all'Ombudsman – Giurì bancario va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della Banca, mediante richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documenti utili. L'Ombudsman – Giurì bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al cliente.

Le controversie per cui è competente l'Ombudsman – Giurì bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000. La decisione viene adottata entro termini prestabiliti.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman – Giurì bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitra o un collegio arbitrale.

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli articoli n.115 e seguenti T.U.B.

FOGLIO INFORMATIVO

GESTIONE Ri.Ba. INSOLUTE SU MANDATO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

UniCredit Credit Management Bank S.p.A.
Piazzetta Monte, 1
37121 Verona VR
tel. 045 8678711
fax 045 8009872
email ugcbanca.uccmb.it@unicreditgroup.eu

Sede Legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato – Iscritta all’Albo delle Banche al n. 10639.3 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona e Codice Fiscale n. 00390840239 – Partita IVA n. 02659940239 – Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit – Albo dei gruppi Bancari cod. 3135.1 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Filiali:

Piemonte – 10126 Torino, Via Nizza, 150 - tel. 011/6921750
Lombardia-Liguria – 20158 Milano, Viale L.Bodio, 29 - tel. 02/3322161
Triveneto – 37121 Verona, Piazzetta Monte, 1 - tel. 045/8678755
Emilia Romagna – 40126 Bologna, Via del Monte, 1 - tel. 051/6407015
Toscana-Umbria-Marche – 50129 Firenze, Via Lavagnini,44/c - tel. 055/0518527
Lazio-Sardegna-Abruzzo – 00142 Roma, Via Bianchini, 43 - tel 06/54451
Campania-Molise – 80133 Napoli, Via Toledo, 352/a - tel. 081/4237919
Puglia Calabria Basilicata – 70122 Bari, Via Melo, 48 - tel. 080/5760714
Sicilia – 90141 Palermo, Via R. Settimo, 42 - tel. 091/6085423
Germany Branch – 80538 Munich, Sederanger, 6 - Am Tucher Park - +49 89 978805511

Dati e qualifica del soggetto incaricato dell’offerta fuori sede:

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Il mandato per la gestione delle ricevute bancarie insolute è un contratto con il quale l’azienda commerciale mandante conferisce, a mezzo apposita comunicazione informatica via internet, alla

Banca l'incarico di gestire, ai fini di recupero, le proprie Ricevute Bancarie (Ri.Ba.) insolute, intendendosi per tali le fatture non pagate alla scadenza, vantate dalla Mandante nei confronti di terzi, comprensivi dell'importo in linea capitale, degli interessi maturati e maturandi, degli oneri e delle spese esigibili. Il contratto disciplina le modalità di conferimento e di esecuzione degli incarichi, i flussi informativi, le controversie in materia di lavoro e l'obbligo di manleva, i poteri conferiti alla Banca, la gestione delle azioni giudiziali, la rappresentanza, la trasmissione delle somme incassate ed il pagamento dei compensi e il rimborso delle spese, la durata e conclusione dell'incarico, la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), i conflitti di interesse e le condizioni economiche applicate dalla Banca.

Rischi a carico del Cliente

La Mandante è tenuta a manlevare la Banca da qualsiasi responsabilità o pregiudizio che a quest'ultima dovesse essere attribuita o dovesse derivare da azioni, contestazioni ed eccezioni relative all'esistenza e alla legittimità dei Crediti Insoluti.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI AL SERVIZIO

DESCRIZIONE CONDIZIONE OPERATIVA	VALORE CONDIZIONE MASSIMA
COMPENSO FISSO PER Ri.Ba. PER ANNO	€ 20,00
COMMISSIONI PER SPECIFICHE RICHIESTE	€ 6.000,00
COMPENSO VARIABILE per posizione (da corrispondersi all'atto dell'effettivo incasso, anche parziale)	40%
SPESE E COMPETENZE LEGALI ED ACCESSORIE	a consuntivo
RIFUSIONE SPESE LEGALI	a consuntivo
TASSO DI MORA RITARDATI PAGAMENTI	€ 11,10
TASSO DI INTERESSI PER DILAZIONE PAGAMENTO	3%
SPESE DI RINTRACCIO	€ 200,00
SPESE CERVED	€ 50,00

Compensi e spese saranno assoggettate ad IVA se previsto dalla normativa vigente.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

La presente sezione riporta una sintesi delle clausole contrattuali di natura non economica. Il testo integrale delle clausole che regolano il rapporto tra la Banca e la Mandante è contenuto nel Contratto di Mandato per la gestione dei crediti commerciali insoluti.

Si riporta di seguito il testo delle principali clausole contrattuali.

1. La Mandante conferirà i singoli Incarichi alla Banca, per il tramite di UniCredit Corporate Banking, per via informatica a mezzo internet, e comunque utilizzando il Sistema Operativo dedicato della Banca, fornendo, per singolo debitore principale e garante, o comunque obbligato, le informazioni e documentazione in copia relativi a: dati anagrafici, fattura/e insoluta/e e/o documentazione

2

comprovante il credito, con indicazione di eventuali parziali pagamenti, creditoria distinta per capitale ed interessi, eventuali titoli di credito, contratti o ordini scritti, corrispondenza rilevante intercorsa, eventuali note e segnalazioni.

2. La Banca al ricevimento dell'incarico avvierà l'attività di gestione secondo modalità operative di sua esclusiva competenza ed opererà insindacabilmente secondo le proprie impostazioni organizzative e procedurali.

3. La Banca potrà ricorrere all'operato di terzi soggetti, di cui essa sarà comunque pienamente responsabile.

4. Relativamente ai Crediti Insoluti conferiti in gestione, la Banca potrà dar corso ad eventuali transazioni o dilazioni di pagamento o a cessione a terzi, anche con rinuncia a parte del Credito Insoluto e (o) dei suoi accessori nei limiti eventualmente indicati contrattualmente dalla Mandante.

5. Ferma restando la posizione di parte processuale della Mandante, i rapporti con i legali per le azioni giudiziali in ordine ai Crediti Insoluti per cui è stato conferito l'incarico alla Banca, verranno intrattenuti direttamente ed esclusivamente dalla stessa Banca. Eventuali legali nominati dalla Mandante prima dell'incarico potranno essere sostituiti dalla Banca, che potrà nominare legali di propria fiducia.

6. Saranno a carico della Mandante tutte le spese e competenze legali ed accessorie relative all'esecuzione degli incarichi, quali, a mero titolo esemplificativo: parcelle dei legali, imposte ipotecarie e di registro, visure e documentazione ipotecaria e catastale, bollettini informativi, competenze liquidate ai Consulenti Tecnici d'Ufficio e di parte, pubblicità degli avvisi di vendita, valori bollati, etc.. L'ammontare di tali importi, qualora possibile, sarà pagato direttamente dalla Mandante a richiesta scritta della Banca.

7. La Banca, nell'esecuzione dell'incarico, agirà in nome e per conto della Mandante. A tal fine la Mandante conferisce alla Banca, e per essa ai Suoi Amministratori, Dirigenti, Quadri direttivi e Dipendenti, procura per la gestione, anche stragiudiziale, dei Crediti Insoluti, e, in generale, per il compimento di ogni atto necessario all'esercizio del mandato o con il correlativo potere di stare in giudizio per conto di essa Mandante ai sensi dell'art. 77 del Codice di Procedura Civile.

8. La Banca inviterà i debitori ad effettuare i versamenti, di norma a mezzo bonifico bancario, su un conto corrente dedicato ad operatività limitata, che la Mandante provvederà ad aprire presso la Banca secondo le modalità previste dalla documentazione contrattuale relativa.

9. In ogni caso, oltre alle somme incassate dalla Banca e fatte confluire sul conto corrente dedicato, verranno considerati "incassi" – e determineranno, conseguentemente, la maturazione in capo alla Banca dei compensi ad essa spettanti – tutte le somme pagate dai debitori in relazione ai crediti conferiti in gestione alla Banca anche direttamente alla Mandante. A tal fine la Mandante si impegna a trasmettere tempestivamente ed, in ogni caso, entro la fine di ciascun mese.

10. L'incarico conferito s'intenderà concluso nei seguenti casi: recupero integrale del Credito Insoluto, anche dilazionato; recupero parziale del Credito Insoluto, anche dilazionato, a seguito di definizione transattiva, rinuncia parziale ovvero cessione a terzi; rinuncia all'incarico da parte della Banca; impossibilità o non convenienza di ulteriori attività di recupero.

11. La Banca, in relazione all'incarico e contestualmente ad esso, verrà

nominata responsabile del trattamento dei dati personali afferenti i Crediti Insoluti conferiti, ai sensi delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

12. Il contratto di mandato è conferito a tempo indeterminato. Sia la Banca che la Mandante avranno facoltà di recedere dall'Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. con un preavviso di almeno sei mesi. Resta ferma in ogni caso la facoltà per ciascuna parte di recedere dall'Accordo stesso in qualunque momento, senza necessità di preavviso, per giusta causa, mediante specifica comunicazione in tal senso da inviarsi all'altra con lettera raccomandata A.R..

13. Qualsiasi patto aggiuntivo o modificativo sarà ritenuto nullo se non risulterà da accordo scritto tra la Mandante ed la Banca, successivo alla data di conclusione del contratto di mandato.

14. Qualora la Banca in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni rilevasse un conflitto o un conflitto potenziale tra i propri interessi e quelli della Mandante, ne darà alla Mandante stessa notizia e non dovrà in nessun caso privilegiare il perseguimento dei propri interessi, ma dovrà operare secondo le istruzioni che di volta in volta la Mandante le impartirà, fatta salva la facoltà della Banca di rinunciare all'Incarico in relazione ai Crediti per i quali si fosse verificato il conflitto d'interessi o riscontrato un conflitto d'interessi potenziale.

PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Banca e la Mandante in merito all'interpretazione o all'esecuzione del contratto di mandato devono essere risolte, in prima istanza, secondo un procedimento amichevole con l'obiettivo di raggiungere la composizione stragiudiziale della controversia in un tempo ragionevole, tenendo comunque conto, in primo luogo dell'esigenza primaria di mantenere la continuità dell'attività oggetto del contenzioso. Il Regolamento della Procedura è previsto in ogni contratto stipulato dalla Banca e forma oggetto di una apposita clausola contrattuale.

Inoltre, UniCredit Credit Management Bank S.p.A. aderisce all'Accordo interbancario sull'istituzione dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman bancario che prevede una risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice, il cui regolamento è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta.

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman – Giurì bancario.

Ogni cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca, entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R indirizzata a: UniCredit Credit Management Bank S.p.A. – Direzione Generale – ufficio Reclami – Piazzetta Monte n. 1 – 37121 Verona. L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro termini prestabiliti.

Se la Banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – qualora sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) può presentare un ricorso all'Ombudsman –

Giurì bancario, Organo collegiale composto da 5 membri, con sede in Via Quattro Novembre n. 114 – 00187 Roma.

Il ricorso all'Ombudsman – Giurì bancario va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della Banca, mediante richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documenti utili. L'Ombudsman – Giurì bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al cliente.

Le controversie per cui è competente l'Ombudsman – Giurì bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000. La decisione viene adottata entro termini prestabiliti.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman – Giurì bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitra o un collegio arbitrale.

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli articoli n.115 e seguenti T.U.B.

FOGLIO INFORMATIVO

GESTIONE SU MANDATO DEI CREDITI DI PROCEDURE CONCORDATE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

UniCredit Credit Management Bank S.p.A.

Piazzetta Monte, 1
37121 Verona VR
tel. 045 8678711
fax 045 8009872
email ugcbanca.uccmb.it@unicreditgroup.eu

Sede Legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato – Iscritta all'Albo delle Banche al n. 10639.3 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona e Codice Fiscale n. 00390840239 – Partita IVA n. 02659940239 – Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit – Albo dei gruppi Bancari cod. 3135.1 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Filiali:

Piemonte – 10126 Torino, Via Nizza, 150 - tel. 011/6921750
Lombardia-Liguria – 20158 Milano, Viale L.Bodio, 29 - tel. 02/3322161
Triveneto – 37121 Verona, Piazzetta Monte, 1 - tel. 045/8678755
Emilia Romagna – 40126 Bologna, Via del Monte, 1 - tel. 051/6407015
Toscana-Umbria-Marche – 50129 Firenze, Via Lavagnini,44/c - tel. 055/0518527
Lazio-Sardegna-Abruzzo – 00142 Roma, Via Bianchini, 43 - tel 06/54451
Campania-Molise – 80133 Napoli, Via Toledo, 352/a - tel. 081/4237919
Puglia Calabria Basilicata – 70122 Bari, Via Melo, 48 - tel. 080/5760714
Sicilia – 90141 Palermo, Via R. Settimo, 42 - tel. 091/6085423
Germany Branch – 80538 Munich, Sederanger, 6 - Am Tucher Park - +49 89 978805511

Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede:

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Il mandato per la gestione crediti è un contratto con il quale la Procedura concorsuale mandante conferisce alla Banca l'incarico di gestire, ai fini di recupero, tutti i crediti relativi alla procedura concorsuale.

Le condizioni generali di contratto disciplinano le modalità di conferimento e di esecuzione degli incarichi, i poteri conferiti alla Banca, la gestione delle azioni giudiziali, la rappresentanza, la trasmissione delle somme incassate, il pagamento dei compensi e il rimborso delle spese, la conclusione dell'incarico, la nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) la durata del contratto, il conflitto di interesse e la composizione delle eventuali controversie.

Rischi a carico del Cliente

La Procedura, nel caso in cui autorizzi la Banca a definire in via transattiva le posizioni nei confronti di parte debitrice con pagamento immediato di quanto convenuto, sotto espressa condizione risolutiva della successiva approvazione dei competenti Organi del Tribunale, in difetto di successiva approvazione, provvede a propria cura e spese direttamente alla restituzione dell'importo incassato, tenendo sollevata ed indenne la Banca da ogni onere e responsabilità in proposito.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI AL SERVIZIO

DESCRIZIONE CONDIZIONE OPERATIVA	VALORE CONDIZIONE MASSIMA SU SINGOLA PRATICA
COMPENSO FISSO PER CIASCUNA PRATICA IN GESTIONE IN PRESENZA DI INCASSI	€ 250
COSTO FISSO AGGIUNTIVO PER REVOCA DELL'INCARICO O INCARICO NON DOVUTO	€ 250
COMPENSO VARIABILE (per recupero integrale)	31%
RIFUSIONE SPESE ANTICIPATE	a consuntivo

Compensi e spese saranno assoggettate ad IVA se previsto dalla normativa vigente.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

La presente sezione riporta una sintesi delle clausole contrattuali di natura non economica. Il testo integrale delle clausole che regolano il rapporto tra la Banca e la Mandante è contenuto nel Capitolato delle Condizioni Generali di Contratto per la gestione dei crediti concorsuali.

1. La Procedura conferisce i singoli Incarichi alla Banca, possibilmente su supporto informatico, e comunque secondo gli standard da quest'ultima indicati, fornendo, per singolo debitore principale e garante, o comunque obbligato, le informazioni e documentazione in copia relativi a: dati anagrafici, fattura/e insoluta/e e/o documentazione comprovante il credito, con indicazione di eventuali parziali pagamenti, creditoria distinta per capitale ed interessi, eventuali titoli di credito, contratti o ordini scritti, corrispondenza rilevante intercorsa, eventuali note e segnalazioni.

2. La Banca al ricevimento delle informazioni e documentazione completa avvia l'attività di gestione secondo modalità operative di sua esclusiva competenza. La Banca può ricorrere all'operato di terzi soggetti, di cui essa è comunque pienamente responsabile.

3. La Banca può proporre alla Procedura eventuali transazioni, dilazioni di pagamento, cessioni a terzi del credito, anche con rinuncia a parte di un credito e (o) dei suoi accessori, ovvero l'avvio di eventuali azioni giudiziali con motivata relazione. La Procedura comunica le proprie decisioni nel più breve tempo possibile.

Nei limiti ed alle condizioni eventualmente pattuite nelle Condizioni Particolari di contratto, la Procedura, in conformità a quanto stabilito dai competenti Organi del Tribunale, può attribuire alla Banca l'autorizzazione a rimettere autonomamente e direttamente il debito, anche con concessione di dilazioni di pagamento ovvero mediante cessione a terzi del credito, e/o a definire in via transattiva le posizioni nei confronti di parte debitrice con pagamento immediato di quanto convenuto, sotto espressa condizione risolutiva della successiva approvazione dei competenti Organi del Tribunale.

In quest'ultima ipotesi, la Procedura, in difetto di successiva approvazione, provvede, a propria cura e spese, direttamente nei confronti del versante alla restituzione dell'importo incassato, tenendo sollevata ed indenne la Banca da ogni onere e responsabilità in proposito.

4. La Banca intrattiene, direttamente ed esclusivamente, i rapporti con i legali per le azioni giudiziali. La Procedura provvede a regolare direttamente ai legali incaricati quanto dovuto per l'attività svolta e per le spese documentate sostenute

5. La Banca, nell'esecuzione dell'Incarico, agisce in nome e per conto della Procedura e a tal fine la Procedura conferisce procura ai fini della gestione del credito.

6. La Banca invita i debitori ad effettuare i versamenti, di norma a mezzo bonifico bancario, su un conto corrente intestato alla Procedura e da questo comunicato contestualmente al conferimento dell'incarico, da utilizzarsi esclusivamente allo scopo. La procedura invia mensilmente alla Banca copia aggiornata dei movimenti del conto. Se il versamento viene effettuato direttamente a mani della Banca, quest'ultima provvede a rilasciare, in nome e per conto della Procedura ricevuta di pagamento e provvede, in caso di contanti, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo utile, a trasferirli sul conto della Procedura o, in caso di titoli di credito a rimetterli negli stessi termini.

7. Il pagamento dei compensi avviene in seguito all'incasso dei Crediti da parte della procedura, sia direttamente che a mezzo della Banca. I compensi fissi, sono imputati al primo incasso dei

crediti da parte della procedura. I compensi fissi aggiuntivi, sono dovuti dalla Procedura in tutti i casi di revoca dell'incarico su singole posizioni già conferite in gestione alla Banca, per iniziativa della Procedura ovvero su segnalazione della Banca per incarico non dovuto ovvero per insussistenza del credito. La Banca, entro la fine di ciascun mese, determina il compenso maturato nel corso del mese precedente nonché contabilizza le spese anticipate. Il pagamento dei corrispettivi maturati e il rimborso delle spese eventualmente anticipate viene effettuato dalla Procedura, in via cumulativa, con cadenza semestrale entro le date del 31 luglio e del 31 gennaio di ogni anno con riferimento a tutte le fatture ricevute entro il semestre solare antecedente.

8. L'incarico conferito si intende concluso nei casi di: recupero integrale del credito; recupero dilazionato ovvero recupero parziale, anche dilazionato, ovvero a seguito di cessione a terzi del Credito, con osservanza di quanto stabilito dalle Condizioni Generali e Condizioni Particolari di contratto; rinuncia all'incarico da parte della Banca; impossibilità o non convenienza di ulteriori attività di gestione. In tale ultima ipotesi la Banca dà tempestiva notizia indicando le motivazioni.

9. Il contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione all'altra a mezzo lettera raccomandata A.R. con un preavviso di almeno sei mesi ferma restando la facoltà per ciascuna Parte di recedere dal contratto per giusta causa in qualunque momento, senza necessità di preavviso, mediante specifica comunicazione da inviarsi all'altra con lettera raccomandata A.R. Resta immutato il diritto della Banca di percepire comunque i corrispettivi maturati e maturandi relativi alle definizioni o transazioni già perfezionate.

10. Qualora la Banca rilevasse un conflitto o un conflitto potenziale tra i propri interessi e quelli della Procedura in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni, ne dà immediatamente notizia alla Procedura stessa e deve operare secondo le istruzioni di volta in volta impartite dalla Procedura, fatta salva la facoltà di rinunciare all'incarico in relazione ai Crediti per i quali si sia verificato il conflitto di interessi o sia stato riscontrato un conflitto di interessi potenziale. Nel caso in cui la Banca abbia in corso analogo incarico da parte di altri ovvero vanti un proprio credito nei confronti di nominativi debitori della Procedura, fermo restando quanto precede assicura che i versamenti di eventuali somme percepite – qualora il debitore non abbia indicato quale credito intende soddisfare – verranno attribuiti in relazione diretta all'anzianità dell'incarico o del credito, se proprio.

PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Banca e la Mandante in merito all'interpretazione o all'esecuzione del contratto di mandato devono essere risolte, in prima istanza, secondo un procedimento amichevole con l'obiettivo di raggiungere la composizione stragiudiziale della controversia in un tempo ragionevole, tenendo comunque conto, in primo luogo dell'esigenza primaria di mantenere la continuità dell'attività oggetto del contenzioso. Il Regolamento della Procedura è previsto in ogni contratto stipulato dalla Banca e forma oggetto di una apposita clausola contrattuale.

Inoltre, UniCredit Credit Management Bank S.p.A. aderisce all'Accordo interbancario sull'istituzione dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman bancario che prevede una risoluzione delle controversie

alternativa rispetto al ricorso al giudice, il cui regolamento è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta.

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman – Giurì bancario.

Ogni cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca, entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R indirizzata a: UniCredit Credit Management Bank S.p.A. – Direzione Generale – ufficio Reclami – Piazzetta Monte n. 1 – 37121 Verona. L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro termini prestabiliti.

Se la Banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – qualora sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) può presentare un ricorso all'Ombudsman – Giurì bancario, Organo collegiale composto da 5 membri, con sede in Via Quattro Novembre n. 114 – 00187 Roma.

Il ricorso all'Ombudsman – Giurì bancario va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della Banca, mediante richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documenti utili. L'Ombudsman – Giurì bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al cliente.

Le controversie per cui è competente l'Ombudsman – Giurì bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000. La decisione viene adottata entro termini prestabiliti.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman – Giurì bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitra o un collegio arbitrale.